

STUDIO LEGALE
PADOVAN

Entrare nella Filiera Difesa: regole, autorizzazioni e opportunità



Avv. Marco Padovan



Gen. B. (ris.) Corrado Di Martino

19 maggio 2026

INTRODUZIONE

LE ARMI

Germania, la Mercedes pronta a entrare nel settore della Difesa: “Il mondo è un luogo imprevedibile”



Beni a duplice uso vs materiali d'armamento

➤ Beni e tecnologia a «duplice uso»

1. Uso sia militare, sia civile, non vi è progettazione specifica per finalità prevalentemente militari
2. Elencati nell'Allegato I del Reg. 2021/821
3. Esportazione soggetta ad autorizzazione (salvo Allegato IV per trasferimenti intra-UE)
4. Autorità competente: UAMA

➤ Materiali d'armamento:

1. Progettati per un uso prevalentemente militare o di corpi armati e di forze di polizia
2. Riconducibili alle categorie di cui al D.M. 30 maggio 2025
3. Esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione soggette ad autorizzazione
4. Autorità competente: UAMA

STUDIO LEGALE
PADOVAN

*PROFILI NORMATIVI RELATIVI
ALLA MOVIMENTAZIONE DEI
MATERIALI D'ARMAMENTO*

Le fonti normative

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 «*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*» (c.d. *T.U.L.P.S.*)
- D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 «*Codice dell'ordinamento militare*»
- Legge 9 luglio 1990, n. 185 «*Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*»
- D.M. 7 gennaio 2013 n. 19 «*Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990 n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 105/2012*»
- D.M. 30 maggio 2025 *Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2025/290.*

Art. 28 T.U.L.P.S.

- Rilevante in ambito nazionale
- Disciplina le attività di **fabbricazione, raccolta, detenzione e vendita** di armi da guerra, armi analoghe, munizioni, uniformi militari e altri oggetti destinati all'equipaggiamento delle Forze Armate

Chiunque svolga tali attività deve ottenere una licenza, rilasciata dal Prefetto

Art. 44 Codice Ordinamento Militare

L'articolo 44 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 riguarda il **Registro nazionale delle imprese (Se.R.N.I.)** operanti nel settore degli armamenti:

- è istituito presso la **Direzione nazionale degli armamenti** del Ministero della Difesa
- contiene gli elenchi delle imprese e consorzi che si occupano di **progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni** connesse ai materiali d'armamento
- contiene, per ogni impresa/consorzio, il relativo elenco dei materiali d'armamento

La legge 185/1990

La legge 185/1990 regola la movimentazione transfrontaliera di materiale d'armamento:

- l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato
- **controllo dello Stato** in conformità con la politica estera e di difesa dell'Italia, con la Costituzione repubblicana (che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali) e con gli impegni internazionali dell'Italia
- controllo delle **transazioni bancarie** e delle **attività di finanziamento** connesse alla movimentazione dei materiali di armamento
- **sanzioni** per le violazioni

I materiali d'armamento (I/II)

Definizione di materiale d'armamento

- Materiali che, per **requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione**, sono tali da considerarsi costruiti per un **prevalente** uso militare o di corpi armati o di polizia
- Riferimento a **13 categorie** di cui al comma 2 (e.g., armi nucleari, biologiche e chimiche; bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare; equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare)
- Inclusione dei **prodotti per la difesa** di cui alla Direttiva 2009/43 (e modifiche), individuati tramite Decreto Ministeriale (da ultimo, D.M. 30 maggio 2025)

I materiali d'armamento (II/II)

Interpretazione estensiva del Ministero della Difesa

- Sono materiale d'armamento anche tutti quei materiali e componenti che, ove incorporati in un bene militare, siano “**essenziali al suo funzionamento**”, anche se:
 - ✓ non appositamente progettati su specifiche tecniche militari
 - ✓ del tutto analoghi ai corrispettivi progettati e costruiti per applicazioni civili
- “Essenziale al funzionamento”: ogni componente **indispensabile** al funzionamento del bene in cui esso è installato, la cui **assenza** provocherebbe un disfunzionamento del bene stesso

Eccezioni

Sono materiali d'armamento ai soli fini dell'esportazione e dei trasferimenti verso altri Stati membri UE

- a) le parti di ricambio e i componenti specifici dei materiali d'armamento
- b) i disegni, gli schemi e ogni tipo ulteriore di documentazione e di informazione necessari alla fabbricazione, all'utilizzo e alla manutenzione dei materiali d'armamento

Le autorità competenti


La competenza di contribuire al perfezionamento dell'iter istruttorio e l'autorità per rilasciare le autorizzazioni sono attribuite, a vario titolo, a:

- I. **Ministero dell'Interno**: per il tramite dei competenti organi territoriali (**Prefetture e Questure**) amministra la detenzione, produzione e vendita **sul territorio nazionale** dei materiali di armamento (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS)
- II. **Ministero della Difesa e Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione internazionale**: a vario titolo competenti per la **movimentazione intra-UE ed extra-UE** dei materiali d'armamento (legge 185/1990):
 - a. **MD**: iscrizione della società e del materiale di armamento al RNI; nulla-osta alla prosecuzione delle trattative contrattuali per i Paesi NATO o UE
 - b. **MAECI**: rilascio delle specifiche autorizzazioni alla movimentazione dei materiali d'armamento e dell'autorizzazione alla prosecuzione delle trattative contrattuali per i Paesi non NATO o UE
- III. **Ministero dell'Economia e delle Finanze**: gli istituti bancari devono comunicare al MEF sia le **transazioni bancarie**, sia le **attività di finanziamento**, anche estero su estero, connesse con le operazioni ricadenti sotto la disciplina della legge 185/1990 (articoli 27 e 27-bis, legge 185/1990).

Il settore della difesa: la Relazione al Parlamento

- Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 185/1990, il Governo presenta al Parlamento una **Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento**
- La c.d. **Relazione al Parlamento** viene **pubblicata** ed è reperibile sul sito internet del Parlamento nella sezione Documenti parlamentari. Contiene:
 - ✓ informazioni analitiche sugli **beni e sui servizi oggetto di controlli e autorizzazioni**, per tipi, quantità e valori monetari
 - ✓ la lista dei **Paesi** indicati nelle autorizzazioni definitive
 - ✓ l'elenco delle **revoche** delle autorizzazioni per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti ex artt. 1 e 15
 - ✓ l'elenco delle **iscrizioni, sospensioni, o cancellazioni nel RNI** (Registro Nazionale delle Imprese, articolo 3)
 - ✓ l'elenco dei **programmi sottoposti a licenza globale di progetto** con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti
 - ✓ le **autorizzazioni concesse dai Paesi partner** relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto
- **Monitoraggio e pubblicità** anche con riferimento alle **aziende** e alle **banche** coinvolte nella movimentazione transnazionale di materiali d'armamento e i relativi flussi finanziari (possibili profili di riforma)

Il processo in sintesi



Licenza ex art. 28 TULPS I/II

- La fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione, la vendita (e le attività commerciali connesse) di materiali d'armamento è vietata salvo che si ottenga la **licenza ai sensi dell'articolo 28 TULPS** (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto n. 773/1931):
 - ✓ Licenza rilasciata dalla **Prefettura competente per territorio** (competenza del Ministero dell'Interno)
 - ✓ Licenza valida per **2 anni, rinnovabile**
 - ✓ **N.B.:** la **prassi** riguardo alla modulistica e ad alcuni requisiti **non è uniforme** in tutte le Prefetture (ad esempio, discrezionalità sui requisiti di sicurezza fisica e sulla tenuta dei registri)

- **Atti prodromici** alla richiesta della licenza TULPS:
 - ✓ Verificare che l'**oggetto sociale** contempli settori di azione economica attinenti alla tipologia di prodotti indicati nell'art. 28 TULPS → **non** occorre **espressa** indicazione della destinazione ad usi militari dei prodotti (Circolare Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2018)
 - ✓ Verificare i **poteri dell'istante e poi titolare della licenza:** titolare dei poteri di direzione e gestione dell'attività, rispondendo di essa verso l'esterno (i.e., imprenditore, legale rappresentante)

Iscrizione a RNI (I/II)

- Dopo l'ottenimento della licenza TULPS, si può procedere all'**iscrizione della Società e dei materiali di armamento** nel RNI presso il Ministero della Difesa, secondo la seguente procedura:
 - ✓ Invio PEC (sgd@postacert.difesa.it) al **SeRNI** (Servizio Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese);
 - ✓ Entro 60 giorni, presentazione richiesta alla Commissione per la tenuta del Registro nazionale;
 - ✓ Necessario allegare la documentazione richiesta.
- **Deposito della firma del legale rappresentante** ai sensi della legge n. 185/1990:
 - ✓ **Deposito fisico:** (i) copia conforme della procura speciale/ delibera del CDA per l'attribuzione dell'esercizio di poteri di firma/ rappresentanza, (ii) copia di una recente Visura Ordinaria rilasciata dalla Camera di Commercio, (iii) fotocopia di un documento di identità della persona di cui si autenticerà la firma;
 - ✓ **Deposito presso un notaio** e invio alle autorità competenti **tramite PEC**.
- **Tempistica** stimabile dell'iter: **40-60 giorni** dalla presentazione dell'istanza di iscrizione a RNI.

Iscrizione a RNI (II/II)

- Tassa annuale (800,00 €) entro il 31 gennaio di ogni anno, pena la cancellazione
- Rinnovo iscrizione ogni 3 anni (istanza 6 mesi prima)
- Integrazione/modifica lista materiali
- Vademecum SeRNI

https://www.difesa.it/assets/allegati/31346/vademecum_dicembre_2025.pdf

Tipologie di autorizzazioni L. 185/1990

- Autorizzazione alle **trattative contrattuali**
- **Nulla osta** del Ministero della Difesa per importazioni ed esportazioni particolari (i.e., a fini di riparazione, collaudo e simili)
- Autorizzazioni ai **trasferimenti intracomunitari**
 - ✓ Autorizzazione **generale** di trasferimento
 - ✓ Autorizzazione **globale** di trasferimento
 - ✓ Autorizzazione **individuale** di trasferimento
- Autorizzazione **individuale** per esportazione, importazione, transito, intermediazione, trasferimenti intangibili di software e tecnologia, delocalizzazione e cessione di licenze produttive
- Licenza **globale di progetto** per esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi

Comunicazioni sull'utilizzo delle autorizzazioni

Artt. 19 e 20

Operazioni soggette alle disposizioni degli artt. 19 e 20 della legge 185/90.

- Impresa deve comunicare tempestivamente al Ministero la conclusione delle operazioni, anche parziale
- Inviare al MAECI entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni:
 - ✓ formulario di verifica
 - ✓ Dichiarazione di trasporto e transito (DTTI)
 - ✓ Bolletta doganale di entrata nel paese di destinazione finale
 - ✓ Documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore o documentazione equipollente

In caso di tardive od omesse comunicazioni non può essere concessa la proroga dell'autorizzazione.

In caso di difficoltà nel rispetto delle tempistiche si può chiedere proroga e, successivamente, l'impossibilità.

Le transazioni finanziarie

- **Art. 27:** tutte le transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla legge devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero dell'economia e delle finanze
- **Art. 27-bis** obbligo per gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze ogni attività di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni di cui alla legge 185/90

Sanzioni (I/II)

- Le **sanzioni** per la violazione delle norme della **legge 185/1990** sono previste dagli articoli 23 e seguenti della medesima legge:
 - ❖ violazione delle condizioni o limitazioni apposte alle autorizzazioni (es. destinazione) → reclusione fino a 5 anni, ovvero multa da 2/10 a 5/10 del valore dei contratti
 - ❖ operazione in mancanza della necessaria autorizzazione → reclusione da 3 a 12 anni, ovvero multa da euro 25.822 a euro 258.228
 - ❖ trattative contrattuali in violazione dell'articolo 9 → reclusione fino a 4 anni, ovvero multa da euro 25.822 a euro 258.228
 - ❖ in ogni caso, **confisca** dei materiali di armamento non accompagnati dalle prescritte autorizzazioni
- La **sanzione** prevista per la **violazione dell'articolo 28 TULPS** (dunque, per la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita sul territorio nazionale di materiale di armamento senza licenza) è della **reclusione da 1 a 3 anni e della multa da euro 3.000 a euro 30.000**
- La responsabilità ricade sul **rappresentante legale** della società ai sensi dell'articolo 28 TULPS e ai fini della legge 185/1990, salva la sussistenza di una esplicita delega esimente e la mancanza di alcun suo apporto causale alla condotta, oltre all'assenza dell'elemento soggettivo della consapevolezza e volontà dell'azione

Sanzioni (II/II)

- Mancata tenuta dei registri: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000
- Omessa comunicazione da parte del fornitore ai destinatari circa le informazioni di cui all'articolo *10-septies* (dati relativi ai beni oggetto di trasferimento intra-UE): sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000
- Ritardo nell'invio della documentazione di cui all'art. 20 (oltre 180 giorni dalla conclusione delle operazioni): sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1500

STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO

Foro Buonaparte 54

milano@studiopadovan.com

ROMA

Via Sistina 23

roma@studiopadovan.com

www.studiopadovan.com

